



CITTÀ DI NOTO

Provincia di Siracusa

Settore VI
Servizio 7°



Ordinanza Sindacale n° 37 - S del 27 MAR. 2025

Oggetto: Lotta agli incendi sul territorio comunale e boschivi – anno 2025.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la legge 24 febbraio n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

VISTI:

- la Legge regionale 31 agosto 1998 n°14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. N°112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n°59 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996 n°16 che dispone:
- all'art.33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenza;
- la Legge Nazionale n°353 del 21/11/2000 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 14 Aprile 2006 n°14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n°16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A. R. S. E. A.;
- l'OPCM n°3606 del 28 Agosto 2007 " Disposizione urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot. n°1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali – art.108 D.lgs. n°112/98";

- l'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- la Direttiva n°2008/98/CE recepita dal D. L.vo n°205 del 03.12.2010 il cui art. 13 modificando l'art. 185 del D. L.vo n°152/06 stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;
- il D.L. 91 del 24/06/2014, che modifica il D. lgs n°152 del 2006 (TUA) riguardante l’abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all’articolo 256 – bis il comma 6-bis che così di seguito recita:

“All’articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e sempre vietata”.

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 14.3.2025 dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente che stabilisce che la stagione antincendio boschivo 2025 avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre.

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni inculti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte la pubblico uso, terreni inculti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

PER QUANTO SOPRA;

I N V I T A

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

- a) Il Corpo Forestale della Regione Siciliana – 1515 o il Distaccamento Forestale di Noto tel. 0931/571457;
- b) Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – 115 o il Distaccamento di Noto tel. 0931/836303;
- c) Il Comando di Polizia Municipale di Noto – tel. 0931/896500;
- d) Il Comando Compagnia C.C. di Noto - 112 o tel. 0931/835202;
- e) Il Commissariato di P.S. di Noto - 113 o tel. 0931/824211;
- f) Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Noto - 117 o tel. 0931/835084;
- g) Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040.

D I S P O N E

Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2025, in prossimità di boschi, terreni inculti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni inculti e/o cespugliati;



- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

ORDINA

Che entro il 15 maggio 2025, i possessori dei fondi, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, realizzando delle fascie parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio individuato tra il **15 Maggio 2025 e il 31 Ottobre 2025**, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e/o bruciare materiale vegetale nei terreni e su tutto il territorio comunale;

Solo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 6,00 alle ore 9,00;
- dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate.

SANZIONI

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con un importo pecuniario da **€. 51,00** (euro cinquantuno) a **€. 258,00** (euro duecentocinquantotto/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n°16, del 6 Aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 Aprile 2006, n. 14, la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **€. 1.032,00** e non superiore ad **€. 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della L. n°353/2000.

I trasgressori inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente ai fini del risarcimento dei danni derivati da incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 423,423bis,424,425,449 e 65 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

Sarà fatto obbligo agli Enti Pubblici, proprietari di strade, di farsi carico della pulizia entro il termine suddetto.

Ai soggetti incaricati alla pulizia , da parte degli Enti Pubblici, è fatto divieto di bruciare e/o abbandonare il materiale di risulta, derivante da attività di sfalciatura e/o scerbamento , potatura, che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica autorizzata a norma delle vigenti normative.

Ai proprietari, possessori e conduttori dei campi a coltura cerealicola dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superficie interessate, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n°2008/98/CE recepita dal D. Lvo n°205/2010.

Qualora sia accertato che per la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutiva mente in danno ai proprietari.

All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale coadiuvato dal servizio di Protezione Civile, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

D I S P O N E

1. che si provveda ad assicurare la immediata e massima divulgazione nei modi e nei termini di legge della presente Ordinanza , anche attraverso manifesti affissi su tutto il territorio comunale e sul sito Web del Comune di Noto.
2. che copia della presente, ognuno per le proprie competenze ed opportuna conoscenza venga inviata:

Al Sig. Prefetto di Siracusa

pec:protocollo.prefsr@pec.interno.it

Al Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa

e - mail:st.siracusa@protezionecivilesicilia.it

Al Distaccamento Corpo Forestale di Noto

pec:distaccamento.noto@pec.corpoforestalesicilia.it

Alla Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana

pec:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

Al Commissariato di P.S. di Noto

pec:comm.noto.sr@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Noto

pec:sr1360000p@pec.gdf.it

Al Comando Compagnia C.C. di Noto

pec:tsr31959@pec.carabinieri.it

Al Comando Polizia Municipale

pec:polizia.municipale@comunenoto.legalmail.it

Al Distaccamento dei VV. FF. di Noto

e-mail:dist.sr03.noto@vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco

pec:com.siracusa@cert.vigilfuoco.it



Anas Struttura territoriale Sicilia
Area gestione rete Catania
Area gestione rete Autostrade
pec:anas.sicilia@postacert.stradearnas.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
pec:primo_settore@pec.provincia.siracusa.it
pec:ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Dalla Residenza Municipale li 12 MAR 1994

